

Publicato il 14/03/2018

N. 02900/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03534/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3534 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Paola Teresa Fontana, Alessandro Pellicanò e Cinzia Pellicanò, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto nr. 559/C/30408/SG dell'11 novembre 2013 del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato - con il quale è stata rigettata l'istanza dei ricorrenti tendente alla concessione dei benefici, economici e giuridici, già previsti in favore delle vittime della criminalità

e del terrorismo in relazione al decesso del Brig. del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza PELLICANO' Paolo, nonché di tutti gli atti presupposti e comunque collegati ivi espressamente comprese le note prot. 559/C/30408/SG del 27.12.2013 del Ministero dell'Interno — Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, Servizio Assistenza ed Attività Sociali, prot. 559/C/30408/SG del 26.11.2012 del Ministero dell'Interno — Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, Servizio Assistenza ed Attività Sociali, prot. 115335/2012 Area I QUATER O.S.P. del 04.07.2012 della Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, prot. 1034 del 06.06.2012 della Questura di Roma — Ufficio Personale, Servizio Sociale per il Personale della Polizia di Stato, prot. 651 del 01.06.2012 della Questura di Roma, Commissariato di P.S. Sezionale "Villa Glori",

e per l'accertamento ed il riconoscimento in favore dei ricorrenti dei benefici tutti, economici e giuridici, già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo in relazione alle infermità "Esiti di pleurite apicale bilaterale", "Epatite virale" e "Paralisi cardiaca cachessia neoplastica" che hanno causato in data 25.12.1966 il decesso del loro congiunto Brig. del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza PELLICANO' Paolo, con interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di insorgenza della patologia fino a quella dell'effettivo soddisfo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- con ricorso, notificato il 22 febbraio 2014 e depositato il 18 marzo 2014, gli odierni ricorrenti hanno impugnato il decreto del Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2013 con il quale è stata rigettata la loro istanza volta alla concessione dei benefici in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo in relazione al decesso del brig. del disciolto Corpo delle Guardie di P.S. Paolo Pellicanò e per l'accertamento del consequenziale diritto ai benefici tutti, economici e giuridici, già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo in relazione alle infermità "esiti di pleurite apicale bilaterale" "epatite virale" e "paralisi cardiaca cachessia neoplastica" che hanno causato in data 25 dicembre 1996 il decesso del loro congiunto;
- con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato il 5 aprile 2014 hanno insistito per l'accoglimento del proposto ricorso;
- l'amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di mera forma;
- alla pubblica udienza del 16 gennaio 2018 è stato dato avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73, co.3, c.p.a., di profili dubbi in merito alla sussistenza della giurisdizione del g.a. sulla controversia de qua;
- la causa è passata, quindi, in decisione;

Ritenuto, in punto di diritto, quanto segue:

- a) secondo l'orientamento ormai consolidatosi in seno alla giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado, a far data dalla pronuncia della Corte di Cassazione - Sezioni Unite – 16 novembre 2016, n. 23300, questa Sezione, rimeditando la posizione finora espressa in ordine alla sussistenza della propria giurisdizione esclusiva in materia, deve affermare l'appartenenza della giurisdizione sul riconoscimento dello status di "vittima del dovere", in vista del conseguimento dei benefici connessi, al giudice ordinario, quale giudice del

lavoro e dell'assistenza sociale (così, da ultimo, Cons. St., Sez. IV, 24 novembre 2017, n. 5488; T.A.R. Toscana, sez. I, 19 gennaio 2017, n. 63; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 21 agosto 2017, n. 9338);

b) la Suprema Corte di legittimità, più in particolare, ha infatti affermato che: *“Fissato il punto decisivo costituito dal fatto che si è in presenza di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, deve poi rilevarsi che tale diritto non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Si tratta infatti di un diritto che si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con la amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio. Come si è visto, la norma di riferimento è la L. n. 266 del 2005, comma 564, che estende la disciplina dettata per i dipendenti pubblici (dalla L. n. 466 del 1980, comma 563) anche a "coloro" che abbiano subito infermità dipendenti da causa di servizio, delineando un'area che si estende al di là del rapporto di impiego pubblico e che ingloba, ad esempio, i militari di leva, o che potrebbe estendersi a forme regolate di volontariato, prevedendo diritti anche in favore loro o dei familiari superstiti. Come si è sottolineato in dottrina, si è in presenza di un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi. Quindi la competenza è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e dell'assistenza sociale”* (Corte Cass., Sez. Un., 16 novembre 2016, n. 23300);

Considerato che, l'art. 1, co. 563, L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha esteso il concetto di vittime del dovere statuendo che: *“Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:*

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;*
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;*
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;*
- d) in operazioni di soccorso;*
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità;*
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”;*

Ritenuto, dunque, che i principi affermati dal giudice di legittimità debbano applicarsi alle vittime del dovere e ai soggetti ad esse equiparati, entro cui è ascrivibile la posizione vantata dagli odierni ricorrenti rispetto al proprio congiunto deceduto;

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del g.a., spettando la giurisdizione in materia al g.o. dinanzi al quale la causa può essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.;

Ravvisati, infine, stante il mutato orientamento giurisprudenziale, giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere

Francesca Romano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Romano

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO